

REGIONE CAMPANIA Giunta Regionale - Seduta del 27 giugno 2003 - Deliberazione N. 2189 - Area Generale di Coordinamento N. 17 Ormel - L.R. 14 Marzo 2003 n. 7 Artt. 6 e 7. Costituzione Albo Regionale delle Istituzioni, Associazioni e Fondazioni culturali di preminente interesse regionale.

omissis

PREMESSO

- che con L.R. n. 7 del 14/03/2003, pubblicata sul BURC n. 13 del 24/03/2003, il Consiglio Regionale ha approvato la nuova disciplina organica degli interventi regionali in materia di promozione culturale, per valorizzare, diffondere ed incentivare la partecipazione dei cittadini alle attività culturali;

- che con l'art. 19 della stessa legge sono state abrogate le LL.RR. 4/1983 (per la sola parte relativa alla promozione culturale) e 49/1985, oltre alle seguenti leggi regionali che prevedevano contributi a favore di singoli Istituti Culturali:

L.R. 18 gennaio 1979, n. 4;

L.R. 29 agosto 1983, n. 26;

L.R. 26 giugno 1987, n. 32;

L.R. 1 settembre 1988, n. 18;

L.R. 25 agosto 1989, n. 19;

L.R. 24 febbraio 1990, n. 6;

L.R. 20 aprile 1990, n. 17;

L.R. 27 aprile 1990, n. 21;

L.R. 13 giugno 1994, n. 23;

L.R. 5 aprile 2000, n. 10, L.R. 25 luglio 2001, n. 9;

- che con l'art. 6 della L.R. 7/2003 si prevede la costituzione dell'Albo regionale delle Istituzioni, Associazioni e Fondazioni che svolgono attività culturali di preminente interesse regionale, fatta eccezione delle Istituzioni Scolastiche ed Universitarie, ivi compresi i Dipartimenti, gli Istituti, i Centri di Ricerca Universitari e gli Enti Pubblici di Ricerca;

CONSIDERATO

- che in sede di prima attuazione della legge, le Associazioni culturali e gli Enti già inseriti nell'Albo istituito ai sensi della L.R. 49/1985 sono iscritti, temporaneamente e limitatamente al biennio 2003/2004, nel nuovo Albo regionale, al fine di consentire il loro necessario adeguamento ai requisiti previsti dalla L.R. 7/2003, per cui il Settore Istruzione e Cultura con nota n. 168910 del 9/05/2003 ha disposto una verifica della sussistenza dei requisiti che consentirono l'inserimento degli Enti culturali nella tabella di cui all'art. 2 dell'abrogata L.R. 49/1985;

- che, altresì, in sede di prima attuazione della legge sono iscritte (art. 16) nella Sezione Speciale del citato Albo regionale le Istituzioni di Alta Cultura in possesso dei requisiti previsti dalla L.R. n. 7/2003 e che ricevevano contributi regionali in base alle leggi abrogate dall'art. 19 della stessa normativa;

RILEVATO

- che si rende necessario costituire l'Albo regionale previsto dall'art. 6 della L.R. 14/03/2003 n. 7 al fine di consentire alle Associazioni ed agli Enti culturali interessati di inoltrare annualmente istanza per l'iscrizione nell'Albo regionale stesso entro il 30 settembre;

VISTI gli artt. 6 e 7 della L.R. 7/2003;

propone e la Giunta in conformità a voti unanimi

DELIBERA

per le considerazioni espresse in premessa che di seguito si intendono integralmente riportate:

- di costituire, come in effetti costituisce, l'Albo regionale delle Istituzioni, Associazioni e Fondazioni che svolgono attività culturali di preminente interesse regionale, nonché la Sezione speciale dello stesso Albo in cui sono iscritti i soggetti cui la Regione ha concesso il riconoscimento di "Istituzioni di alta cultura", ai sensi degli artt. 6 e 7 della L.R. 14/03/2003 n. 7;

- di dare atto che non possono far parte dell'Albo Regionale le Istituzioni scolastiche ed Universitarie, ivi compresi i Dipartimenti, gli Istituti, i Centri di ricerca universitari, nonché gli Enti pubblici di ricerca;

- di dare atto, altresì, che in sede di prima attuazione della legge, le Associazioni culturali e gli Enti già inseriti nell'Albo istituito al sensi della L.R. 49/1985 sono iscritti, temporaneamente e limitatamente al biennio 2003/2004, nel nuovo Albo regionale, al fine di consentire il loro necessario adeguamento ai requisiti previsti dalla L.R. 7/2003, sussistendone i requisiti che consentirono l'inserimento degli Enti culturali nella tabella di cui all'art. 2 dell'abrogata L.R. 49/1985;

- di dare atto, inoltre, che in sede di prima attuazione della legge sono iscritte nella Sezione Speciale del citato Albo regionale le Istituzioni di Alta Cultura in possesso dei requisiti previsti dalla L.R. n. 7/2003 destinatarie di contributi regionali in base alle leggi abrogate dall'art. 19 della stessa normativa;

- di dare mandato al Settore Istruzione e Cultura per tutti gli adempimenti connessi e necessari all'attuazione della L.R. n. 7/2003, al fine di consentire agli Enti ed alle Associazioni culturali interessate di inoltrare annualmente istanza per l'iscrizione nell'Albo regionale entro il 30 settembre;

- di inviare il presente provvedimento al BURC per la pubblicazione.

Il Segretario
Brancati

Il Presidente
Valiante